

	N.ro 51361 di Repertorio	
	N.ro 27569 di Raccolta	Registrato a GENOVA UFFICIO ENTRATE il 22/10/2020 n. 31489 Serie 1T Euro // dei quali Euro per trascrizione
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il dodici ottobre duemilaventi	
	12 ottobre 2020	
	a Genova, in Via Galata civico numero trentanove interno nove,	
	nell'Aula Magna.	
	Alla richiesta della Signora TEDESCHI Paola, nata a Genova il	
	10 aprile 1962, domiciliata presso la sede dell'infradetta As-	
	sociazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di-	
	rettivo dell'Associazione " <u>A.F.E.T. AQUILONE - Associazione</u>	
	<u>Famiglie per la Lotta contro l'Emarginazione Giovanile e per</u>	
	<u>la Solidarietà ai Tossicodipendenti</u> " Organizzazione Non Lucra-	
	tiva di Utilità Sociale (ONLUS), con sede in Genova Via Galata	
	n.39/2, codice fiscale 93005040105, P.Iva 01280070994, costi-	
	tuita con atto a rogito Notaio Aurelio Morello - Coadiutore	
	Temporaneo del Notaio Aristotele Morello di Genova in data 4	
	dicembre 1981 Repertorio n.301810 registrato a Genova il 9 di-	
	cembre 1981 a n.23215, iscritta al Registro delle Persone Giu-	
	ridiche della Liguria in data 25 novembre 2005 ed iscritta al	
	Registro Regionale del Terzo Settore -sezione delle associa-	
	zioni di promozione sociale- con decreto della Giunta Regiona-	
	le della Regione Liguria n.3639 del 19 novembre 2015.	
	io Dr. LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei	

Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, sono certo dell'identità personale della richiedente e mi trovo in questo locale per assistere all'Assemblea straordinaria dei Soci dell'anzidetta Associazione, riunitasi in questo luogo, giorno ed ora e per redigerne il relativo verbale.

E pertanto io Notaio ho constatato e dò atto di quanto segue:

è presente la predetta Signora TEDESCHI Paola, Presidente del Consiglio Direttivo, richiedente, la quale -dato atto essere presenti, per il Consiglio stesso oltre ad ella quale presidente, la Vice Presidente Ridella Rosa Anna, i Consiglieri Anabevoli Andrea, Bottero Sergio, Cancellara Maria Angela, essere collegata via web il Consigliere Jotti Laura, avendo giustificato l'assenza il Consigliere Benacchio Luciano.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea la predetta signora TEDESCHI Paola la quale invita me Notaio a redigere il presente verbale, procedendo quindi all'appello degli Associati.

Il Presidente dà atto che l'assemblea è stata convocata con avviso recapitato ai soci nel quale è stato previsto che la partecipazione possa avvenire collegandosi alla piattaforma Skype con il link inviato unitamente all'avviso di convocazione.

Da tale appello figurano presenti:

- in proprio venticinque soci aventi diritto di intervento e

voto;

- per delega ventinove soci aventi diritto di intervento e voto;

- in collegamento Skype dodici soci aventi diritto di intervento e voto

e così in totale sessantasei soci dei settantadue aventi diritto di intervento e voto in assemblea.

I soci risultano dall'elenco che vidimato dalla Comparente e da me Notaio viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per dispensa datamene dalla Comparente.

Le deleghe, previa verifica, vengono dal Presidente messe agli atti dell'Associazione.

Il Presidente, visto il risultato dell'appello degli Associati, dato atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara la presente Assemblea legalmente costituita ed atta a validamente deliberare sulle pratiche poste all'Ordine del Giorno del quale dà lettura all'Assemblea e che è del seguente tenore:

ORDINE DEL GIORNO

- assunzione della forma giuridica di APS (associazione di promozione sociale) ed approvazione di un nuovo testo di statuto.

Prende la parola il Presidente, il quale, in merito al punto all'Ordine del Giorno, fa presente all'Assemblea l'opportunità

di apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, al fine di adeguarlo alla normativa nazionale del terzo settore D.Lgs. n.117/2017, assumendo l'associazione la forma giuridica di associazione di promozione sociale il tutto allo scopo di consentirne l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente illustra in dettaglio agli intervenuti il contenuto dello statuto, già inviato ai soci unitamente all'Avviso di Convocazione ed invita l'assemblea a deliberare in merito ricordando che la associazione muterà la propria denominazione in "AFET AQUILONE APS".

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di approvare un nuovo testo di Statuto, così come proposto dal Presidente e conseguentemente di mutare la denominazione sociale in **"AFET AQUILONE A.P.S."**.

Il detto Statuto, scritto su otto facciate di quattro mezzi fogli, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, omesane la lettura per dispensa datamene dalla Comparente che come Notaio lo vidima.

L'assemblea inoltre, su conforme suggerimento del Presidente, delibera che le decisioni sopra assunte producano i propri effetti solo quando verrà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e si riserva di nominare, entro tale data, l'organo di controllo, con funziona anche di revisore, ove ri-

corrano i presupposti di cui agli artt.30 e 31 del D.Lgs.117/2017.

Si chiede l'applicazione al presente verbale delle agevolazioni fiscali di cui all'art.82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e quindi in particolare l'esenzione da bollo e dall'imposta di registro.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciotto e cinquanta minuti.

Di null'altro richiesto, io Notaio ho ricevuto e redatto il presente verbale che ho letto alla Comparsa che lo approva e con me lo sottoscrive.

Il presente atto, scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e in parte di mia mano, occupa cinque facciate fin qui di due fogli.

F.TO: TEDESCHI Paola

LUIGI CASTELLO NOTAIO

N	COGNOME	NOME	PRESENDELEG	VIA WE	DELEGA DI	DELEGA DI
1	ANABEVOLI	ANDREA	1		BORGIO GRAZIELLA	MORETTI PATRIZIA
2	BENACCHIO	LUCIANO		1		
3	BENNATI	STEFANIA	1			
4	BESIO	RICCARDO	1			
5	BONADONNA	ANGELA		1		
6	BORGIO	GRAZIELLA		1		
7	BOTTERO	FABRIZIO		1		
8	BOTTERO	GRAZIANO		1		
9	BOTTERO	SERGIO	1		GHIORI MARIA PIA	BOTTERO GRAZIANO
10	CANCELLARA	MARIANGELA	1		OLIVARI GABRIELLA	DAGNINO MARIA EUGENIA
11	CARLINI	FEDERICO		1		
12	CARLINI	GIULIANO		1		
13	CARLINI	MATILDE		1		
14	CAROBBO	FRANCESCO				
15	CAVALLI	ALESSANDRO	1		CARLINI MATILDE	PRASELLO FRANCESCO
16	CIFATTE	MARIACATERINA		1		
17	COSCIONE	GIUSEPPE		1		
18	DABOVE	LUCIANO	1			
19	DAGNINO	MARIA EUGENIA		1		
20	DAGNINO	PAOLA		1		
21	DANOVARO	SILVIA		1		
22	DELLA RAGIONE	GILDA		1		
23	DRAGO	CARLA	1		REPETTO FRANCESCO	RONDANINA ELEONORA
24	ELIA	RAFFAELLA		1		
25	FERECCIO	CHIARA				
26	FERRARI	FABIO	1			
27	FIRPO	GABRIELLA	1			
28	GAMALERO	ROBERTO		1		
29	GELLI	SIMONETTA		1		

Pablo Seidel



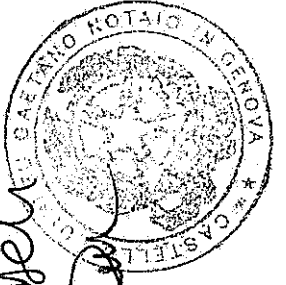
30	GHIORI	MARIA PIA			1			
31	GIANQUINTO	GERMANA				1	GRASSO MASSIMILIANO	
32	GIULIANI	GIULIANO	1				DAGNINO PAOLA	LA GALA ALICE
40	GRASSO	MASSIMILIANO			1			
33	GRIMALDI	MARIA TERESA			1			
34	GUELF	GIANPAOLO	1					
35	INDIVERI	FRANCESCO	1				BOTTERO FABRIZIO	PROFUMO MARIA PAOLA
36	JOTTI	LAURA				1		
37	LAGALA	ALICE			1			
38	LARICCHIA	DOMENICO	1				VIGLIENZONE PAOLA	ZUDDAS EMANUELA
39	MARINO	IMMACOLATA			1			
41	MORETTI	CRISTINA				1		
42	MORETTI	PATRIZIA			1			
43	OLIVARI	GABRIELLA			1			
44	ORTINO	ORIENTA	1				BENACCHIO LUCIANO	RAVERA TOMASINA
45	OTTONELLO	MARIA			1			
46	UDGHOUGH	RAHMA						
47	UDGHOUGH	REHAL	1					
49	PASTERIS	GIOVANNA			1			
50	PRAUSELLO	FRANCESCO			1			
51	PROFUMO	MARIAPAOLA			1			
52	RAGNOLI PASSERINI	GLORIA	1					
53	RAMUNNO	CLAUDIO	1					
54	RAVERA	TOMASINA			1			
55	REBORA ZANONI	MARIA ROSA	1				GRIMALDI MARIA TERESA	
56	REPETTO	ANDREA	1				PRINI ANNA MARIA	GELLI SIMONETTA
57	REPETTO	FRANCESCO			1			
58	REPETTO	GIOVANNI CARLO	1				REPETTO MARIANGELA	MARINO IMMACOLATA
59	REPETTO	LUIGI	1					
60	REPETTO	MARIA ANGELA			1			

Paolo Tedeh



61	REPETTO	MATTEO							
62	REPETTO	PAOLO	1					OTTONELLO MARIA	ELIA RAFFAELLA
63	RIDELLA	ROSA ANNA	1					CARLINI FEDERICO	VITIELLO GIUSEPPINA
64	RONDANINA	ELEONORA		1					
65	SINCICH	FRANCO			1				
66	STRAGAPEDE	LUCREZIA							
67	TEDESCHI	SERGIO		1					
68	TEDESCHI	PAOLA	1					TEDESCHI SERGIO	PASTERIS GIOVANNA
69	TERRILE	ALESSANDRO				1			
70	VIGLIENZONE	PAOLA FRANCESCA		1					
71	VITIELLO	GIUSEPPINA		1					
72	ZUDDAS	EMANUELA		1					

Paolo Tedeschi



STATUTO

AFET AQUILONE APS

CF. 93005040105

L'AFET Aquilone, già Associazione Famiglie per la lotta contro l'emarginazione giovanile e la solidarietà ai tossicodipendenti, sorta nel 1981 con atto del Notaio dott. Aristotele Morello e successiva modifica nel 2005 con il Notaio dott. Luigi Castello, è iscritta al registro delle Onlus dal 1/1/2002, al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n° 535 dal 28/10/2005 e con Decreto Regionale n. 3639/2015 nel Registro della Regione Liguria del Terzo settore, sezione delle associazioni di promozione sociale (L.R 42/2012) codice - ASS-GE-022-2015.

Visto che il D. Lgs 117/2017 non prevede le Onlus quali enti tipici del terzo settore (art 4 D. Lgs), l'associazione acquisisce lo status di Associazione di promozione sociale e a tale scopo modifica lo statuto secondo quanto richiesto dalla nuova normativa.

Il presente statuto entra in vigore all'entrata in vigore del RUNTS.

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, AFET AQUILONE APS, che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017. E specificatamente svolge le attività aventi ad oggetto:
(si utilizza l'elencazione di cui all'art 5)
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - g) formazione universitaria e post universitaria
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D. Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativo lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità, e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati e dei volontari iscritti nel registro di cui all'art. 7 del presente statuto.
 3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati e dei volontari iscritti nel registro dei volontari.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art.

17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale

trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. E' ammessa la modalità di svolgimento delle assemblee in audio e/o videoconferenza purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i membri. In tale evenienza la riunione si intende svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante. Ai fini della validità delle riunioni in tele e/o video conferenza è necessario che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare con certezza l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia assicurato al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché che siano resi noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione e che sia loro messa a disposizione la relativa documentazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, mettendo a disposizione l'eventuale documentazione necessaria;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che il voto espresso per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa alla votazione.
15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di undici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Sono valide le riunioni dell'Organo di Amministrazione in audio/video conferenza a condizione siano rispettate le disposizioni indicate all'art. 6 del presente statuto.
8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.TO: TEDESCHI Paola

LUIGI CASTELLO NOTAIO